



Comune di Mason Vicentino (VI)

(Provincia di Vicenza)

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 2 DEL 30.04.2015

IL SINDACO

F.To (Pavan dott. Massimo)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To (De Antoni dott. Giampietro)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche

amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

Di seguito sono elencate le società partecipate direttamente dal **Comune di Mason Vicentino** e tutte le altre partecipazioni indirette, su cui dovrà operare il Piano operativo di razionalizzazione ex comma 612, art. 1 della Legge Finanziaria 2015, che il Sindaco dovrà inviare alla Corte dei Conti entro il corrente mese di marzo. Contestualmente, per le sole partecipazioni dirette, andrà definita la volontà consiliare rispetto alla legittima detenibilità delle partecipazioni ai sensi del comma 27, art. 3 Legge n. 244/2007.

Per le partecipazioni dirette, la relazione contiene in sintesi l'analisi di bilancio per indici e per margini delle società.

Per le partecipazioni indirette, il **Comune di Mason Vicentino** detiene altre partecipazioni per il tramite di Etra Spa; il Comune non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno di tali partecipazioni, dovrà aprire un tavolo di confronto coinvolgendo gli altri soci ed in particolare Etra Spa, avendo chiaro l'obiettivo di voler ridurre al minimo la detenzione di partecipazioni indirette, utilizzando i criteri ben fissati dal comma 611, art. 1 della Legge Finanziaria 2015.

1. Le partecipazioni societarie dirette

Il comune di **Mason Vicentino** partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società E.T.R.A. Spa Energia Territorio Risorse Ambientali con una quota di partecipazione del 0,43%;
2. Società Brenta Servizi Spa con una quota di partecipazione del 1,71%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Le partecipazioni societarie indirette

Il comune di **Mason Vicentino** partecipa in forma indiretta al capitale delle seguenti società:

Organismi partecipati di ETRA Spa

1. E.B.S. - Etra Biogas Schiavon Sarl con quota di partecipazione del 0,42613%;
2. Sintesi Srl con quota di partecipazione del 0,25800%;
3. Pronet Srl (in liquidazione) con quota di partecipazione del 0,11326 %;
4. Ne-t (by telerete nordest) Srl con quota di partecipazione del 0,04317%;
5. ASI Srl con quota di partecipazione del 0,17200%
6. Unicaenergia Srl con quota di partecipazione del 0,18060%;
7. Etra Energia Srl con quota di partecipazione del 0,21070%;
8. Viveracqua Scarl con quota di partecipazione del 0,08217%

Organismi partecipati di Consorzio Energia Veneto – CEV

1. E-GlobalService Spa con quota di partecipazione del 0,01080%
2. Global Power Spa con quota di partecipazione del 0,01080%
3. Global Power Service Spa con quota di partecipazione del 0,01080%

3. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di **Mason Vicentino** partecipa ai seguenti enti/consorzi:

- “Unione Montana dell’Ambito Territoriale dall’Astico al Brenta 1” comprendente i Comuni di Marostica, Mason Vicentino, Molvena e Pianezze, in base alla delibera della Giunta Regionale n. 771 del 21.05.2013;
- Consiglio di Bacino Brenta (ente sostitutivo dell’Autorità d’Ambito “ATO Brenta”, ente pubblico costituito in forma di convenzione tra 73 Comuni con personalità giuridica di diritto pubblico avente per oggetto “l’organizzazione e regolamentazione del servizio idrico integrato”, con una quota di partecipazione del 0,6%;
- al Consorzio di Energia Veneto- CEV - con una quota del 0,09%.

L’adesione alla Unione Montana e la partecipazione ai Consorzi, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società E.T.R.A. Spa

La Società E.T.R.A. Spa è interamente di proprietà di Comuni, è stata costituita il 30.12.2005 dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e S.E.T.A. Spa, costituite ed operanti ai sensi dell'art. 113, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La quota di partecipazione del Comune di Mason Vicentino è del 0,43%.

La società denominata Energia Territorio Risorse Ambientali - Etra spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. Etra Spa è una multiutility a totale proprietà pubblica, cioè una società soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi).

Come previsto dalla normativa per i servizi idrici, al fine di garantirne una maggiore stabilità e solidità, il 1° gennaio 2006 è nata Etra dall'aggregazione dei gestori del servizio idrico integrato attivi nell'Ambito Territoriale Ottimale (Ato) del Brenta: Altopiano Servizi, Brenta Servizi, Seta.

Il 22 novembre del 2007, per adeguarsi alle nuove normative sulle società pubbliche, è stato redatto il nuovo Statuto, con il quale si è applicato un regime dualistico di governo, che vede la responsabilità dell'azienda suddivisa tra due organi: il Consiglio di gestione, che si occupa della gestione operativa dell'azienda, e il Consiglio di sorveglianza, formato da rappresentanti delle Amministrazioni comunali.

Le attività che costituiscono il core business di Etra sono:

- la gestione del servizio idrico integrato
- l'organizzazione del servizio di igiene ambientale e la raccolta dei rifiuti per conto dei Comuni.

L'azienda svolge inoltre:

- trattamento negli impianti aziendali di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e da aziende,
- consulenza per le aziende sulla gestione dei rifiuti speciali,
- produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
- gestione dell'energia, gestione dell'illuminazione pubblica, gestione e manutenzione del patrimonio comunale (edifici, strade e segnaletica, verde pubblico), progetti per telecomunicazioni, aggiornamento della cartografia, disinfestazione e derattizzazione, consulenza per interventi di bonifica ambientale per i Comuni soci.

I soci sono attualmente 75 Comuni delle Province di Vicenza, Padova, e Treviso.

La Società è stata costituita il 19 dicembre 2005 con atto del notaio Antoniucci di Bassano del Grappa, n. 144.522 di rep., a seguito compimento del progetto di scissione parziale di società con la costituzione della nuova società denominata "Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA Spa".

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Numero Amministratori	5	5	5
Numero dipendenti	704	716	777
Numero dirigenti	9	9	8
Numero contratti collaborazione a progetto	25	23	4
Total dipendenti e collaboratori	738	748	789

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 1.823.748 euro	+ 2.039.511 euro	+ 4.641.633 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
138.283.723 euro	136.690.581 euro	142.481.813 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di ETRA Spa:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	247.256.886	260.891.207	270.451.005
C) Attivo circolante	99.822.556	108.886.569	114.827.577
D) Ratei e risconti	215.161	216.795	279.720
Totale Attivo	347.294.603	369.994.571	385.558.302

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	44.470.476	46.784.988	51.761.294
B) Fondi per rischi ed oneri	67.465.896	70.322.533	76.762.929
C) Trattamento di fine rapporto	5.287.881	5.119.883	5.087.127
D) Debiti	135.210.665	154.358.098	154.656.211
E) Ratei e Risconti	94.859.685	93.409.069	97.290.742
Totale passivo	347.294.603	369.994.571	385.558.302

Bilanci d'esercizio in sintesi di ETRA Spa:**Conto Economico**

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	168.110.158	172.087.852	174.937.285
B) Costi di produzione	162.549.168	166.623.293	166.821.738
Differenza	5.560.990	5.464.559	8.115.546
C) Proventi e oneri finanziari	738.948	371.887	229.395
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	24.925	122.625
E) Proventi ed oneri straordinari	44.520	72.771	1.436.263
Risultato prima della imposte	4.866.562	4.994.976	9.199.790
Imposte	3.042.814	2.955.466	4.558.157
Risultato d'esercizio	1.823.748	2.039.511	4.641.633

Analisi di bilancio di Etra Spa:

	2011	2012	2013
Indice di disponibilità (*)	1,09	0,94	0,86
Capitale Circolante Netto (*)	8.220.908	-6.211.317	-15.680.424
Indice di autocopertura delle immobilizzazioni	0,17	0,17	0,17
Margine di struttura	-204.610.158	-216.145.730	-223.331.344
Indice di copertura globale delle immobilizzazioni (*)	1,03	0,97	0,97
Margine di copertura globale (*)	7.867.473	-7.070.278	-7.341.636
Leva finanziaria	8,14	8,26	8,18
R.O.E.	4,27	4,55	9,85
R.O.I.	1,60	1,47	2,10

(*) Si evidenzia la quota dei risconti passivi su contributi in c/capitale sono stati considerati quali debiti a lunga scadenza.

Dal punto di vista finanziario l'indice di disponibilità evidenzia una tensione finanziaria in aumento nei vari anni con la conseguenza che l'impresa rischia di non poter far fronte ai debiti a breve scadenza con le attività a breve (l'indice ottimale è dal 1,5 a 2); ciò è evidenziato anche dal "capitale circolante netto", che da positivo nel 2011 è diventato negativo nel biennio successivo.

Dal punto di vista patrimoniale le “fonti” e gli “impieghi” non sono equilibrate e ciò si vede dall’indice di autocopertura delle immobilizzazioni (l’indice ottimale è superiore 0,5) e da quello di copertura globale delle immobilizzazioni (l’indice ottimale è superiore a 1). I relativi margini, diventati negativi dal 2012, confermano la mancanza di equilibrio tra fonti e impieghi.

La stessa “leva finanziaria” mette in risalto un eccessivo indebitamento rispetto al capitale proprio (l’indice ottimale è di 2-3).

Dal punto di vista economico, l’azienda ha ottenuto una redditività del capitale proprio positiva e in miglioramento, anche se il R.O.I., più significativo del R.O.E., seppur positivo ed in incremento nel triennio 2011/2013, non è del tutto soddisfacente.

Dalla sommaria indagine, la società presenta problemi di liquidità, uno squilibrio tra fonte e impieghi e una redditività positiva, tenuto conto comunque dell’attuale contesto congiunturale.

Per un maggior grado di attendibilità dell’analisi occorrerebbe riclassificare i bilanci, ma per far ciò sono necessarie competenze più specifiche in materia.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la quota di proprietà dello 0,43% in Etra Spa (perlomeno nel 2015, considerato che è all’esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

2. Società Brenta Servizi Spa

La società Società Brenta Servizi Spa è interamente di proprietà dei seguenti n. 21 Comuni di proprietà di Comuni:

Bassano del Grappa (Vicenza); Cartigliano (Vicenza); Cassola (Vicenza); Cismon del Grappa (Vicenza); Marostica (Vicenza); Mason Vicentino (Vicenza); Molvena (Vicenza); Mussolente (Vicenza); Nove (Vicenza); Pianezze (Vicenza); Pove del Grappa (Vicenza); Pozzoleone (Vicenza); Romano d'Ezzelino (Vicenza); Rosà (Vicenza); Rossano Veneto (Vicenza); San Nazario (Vicenza); Schiavon (Vicenza); Solagna (Vicenza); Tezze sul Brenta (Vicenza); Valstagna (Vicenza); Campolongo sul Brenta (Vicenza).

La Società Brenta Servizi Spa ha assunto la funzione di società patrimoniale a seguito di atto di scissione, ed è stata costituita con atto del 19 dicembre 2005, repertorio n. 144522 rogato dal Notaio Antonucci di Bassano del Grappa; la decorrenza è stata espressamente fissata al 1 gennaio 2006.

Con il contratto d'affitto di ramo d'azienda, redatto dal Notaio Crivellari in data 7 giugno 2007, Brenta Servizi ha delegato la gestione alla società Etra Spa.

La società si è dotata di una struttura minima, essendo Etra a fornire il necessario supporto di natura tecnico-amministrativa e mantenendo in funzione solamente gli organi sociali.

La quota di partecipazione del Comune di Mason Vicentino è del 1,71%.

L'oggetto della Società è la " Locazione immobiliare delle reti di servizio idrico integrato"

Detta Società risulta gestita da un Amministratore Unico e da un numero di dipendenti pari a zero.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+47.697 euro	+45.203 euro	+34.205 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
66.779,00 euro	66.480,00 euro	66.185,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Brenta Servizi Spa:

Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
F) Immobilizzazioni	15.601.924	15.601.924	15.601.924
G) Attivo circolante	816.162	853.095	882.797
H) Ratei e risconti	0	0	0
Totale Attivo	16.418.087	16.455.020	16.484.722

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Patrimonio netto	16.354.289	16.400.492	16.434.697
G) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
H) Trattamento di fine rapporto	0	0	0
I) Debiti	63.798	54.528	50.025
J) Ratei e Risconti	0	0	0
Totale passivo	16.418.087	16.455.020	16.484.722

Bilanci d'esercizio in sintesi di Brenta Servizi Spa:

Conto Economico			
Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	66.779	66.748	66.165
B) Costi di produzione	22.019	18.015	20.767
Differenza	44.760	48.733	45.398
C) Proventi e oneri finanziari	23.082	16.060	2.221
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima della imposte	67.842	64.793	47.619
Imposte	20.145	18.590	13.414
Risultato d'esercizio	47.697	46.203	34.205

L'art. 1, comma 611, lett. b), della citata Legge 190/2014 prevede l'obbligo di sopprimere le società che risultano composte da soli Amministratori, o comunque, da un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti

A questo riguardo l'Amministrazione intende dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

A questo scopo, dunque, l'Amministrazione intende incaricare, al pari delle altre Amministrazioni comunali coinvolte, la società ETRA Spa di valutare, d'intesa con Brenta Servizi Spa, gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali, ai fini della individuazione delle misure utili a dare attuazione al Piano operativo di razionalizzazione, secondo le modalità ed i termini fissati dalla citata Legge n. 190/2014, in modo da poter fornire, all'esito di detta valutazione complessiva, la esaustiva relazione tecnica con la dettagliata esposizione dei risparmi da conseguire entro i termini stabiliti dalla medesima disposizione legislativa.

Mason Vicentino, 31 marzo 2015

Il Sindaco

F. T. Pavan Dott. Massimo